

Legge regionale 21 dicembre 2012 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Art. 73

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è sostituito dal seguente:

<<2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.>>.

Art. 74

(Interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 27/2007)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 27/2007, per corsi promossi dall'Amministrazione regionale ovvero dal Ministero competente si intendono anche i corsi autorizzati dall'Amministrazione regionale o dal Ministero competente.

Art. 75

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2006 dopo le parole <<assistenziale e assicurativa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Sono fatti salvi i casi di intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.>>.